



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01**

**DI**

**IBF SERVIZI S.P.A.**

**PARTE GENERALE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2023**

<b>IBF SERVIZI S.P.A.</b>	<b>12/2023</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01</b>	
	<b>REV.2/23</b>	<b>Pag. 2 di 34</b>	<b>PARTE GENERALE</b>

## PARTE GENERALE

### INDICE

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA .....</b>	<b>4</b>
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche .....	4
1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001 .....	5
1.3 I Reati Presupposto .....	6
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto .....	10
1.5 Delitti tentati.....	13
1.6 Le Condotte Esimenti.....	14
1.7 I reati commessi all'estero .....	14
1.8 Le Linee Guida di Confindustria .....	15
<b>2. IL MODELLO 231 DI IBF SERVIZI S.P.A. ....</b>	<b>17</b>
2.1 IBF Servizi S.p.A.....	17
2.2 Adozione del Modello.....	17
2.3 Il Modello.....	17
2.3.1 Le finalità del Modello .....	17
2.3.2 La costruzione del Modello.....	18
2.3.3 Il concetto di rischio accettabile .....	18
2.3.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione .....	18
2.4 I documenti connessi al Modello.....	20
2.5 Gestione delle risorse finanziarie .....	20
2.6 Diffusione del Modello .....	20
2.6.1 Destinatari.....	20
2.6.2 Formazione ed Informazione del Personale .....	21
2.6.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello.....	21
<b>3. ELEMENTI DEL MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI IBF SERVIZI SPA.....</b>	<b>23</b>
3.1 Il Modello di <i>Governance</i> della Società .....	23
3.2 Il sistema di controllo interno di IBF Servizi S.p.A. ....	23

<b>IBF SERVIZI S.P.A.</b>	<b>12/2023</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01</b>	
	<b>REV.2/23</b>	<b>Pag. 3 di 34</b>	<b>PARTE GENERALE</b>

3.3	Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato.....	23
4	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>25</b>
4.1	Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	25
4.2	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4.3	Durata dell'incarico e cause di cessazione .....	26
4.4	Casi di ineleggibilità e di decadenza .....	27
4.5	Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	27
4.6	Risorse dell'Organismo di Vigilanza .....	29
4.7	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza .....	29
4.7.1	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	29
4.7.2	Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza .....	31
5	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>32</b>
5.1	Principi generali.....	32
5.2	Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio .....	32
5.3	Sanzioni per i lavoratori dipendenti .....	33
5.3.1	Personale dipendente in posizione non dirigenziale.....	33
5.3.2	Dirigenti .....	33
5.4	Amministratori.....	33
5.5	Sindaci .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.6	Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni.....	34
5.7	Registro delle Violazioni.....	34

<b>IBF SERVIZI S.P.A.</b>	<b>12/2023</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01</b>	
	<b>REV.2/23</b>	<b>Pag. 4 di 34</b>	<b>PARTE GENERALE</b>

**1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA**

**1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “**D.Lgs. n. 231 del 2001**” o il “**Decreto**”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche<sup>1</sup> (di seguito, per brevità, il/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tale forma di responsabilità, sebbene definita “*amministrativa*” dal legislatore, presenta, tuttavia, alcuni caratteri propri della responsabilità penale, essendo, ad esempio, rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati presupposto ed essendo estese all’ente le garanzie processuali.

L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il Decreto richiede l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei

---

<sup>1</sup> L’art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

<b>IBF SERVIZI S.P.A.</b>	<b>12/2023</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01</b>	
	<b>REV.2/23</b>	<b>Pag. 5 di 34</b>	<b>PARTE GENERALE</b>

reati presupposto da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, quindi, ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sebbene entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Infine, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo, ovvero quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

## 1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i **"Soggetti Apicali"**),
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i **"Soggetti Sottoposti"**).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*<sup>2</sup>.

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

<sup>2</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.